

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 53/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 17.03.2009 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la OG srl in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento n. R1R06GGO0824 relativo all'anno di imposta 2001, con il quale era accertata una maggiore imposta a titolo di Iva pari ad euro 35.741,92, oltre ad euro 7517,80 titolo di interessi e a sanzioni pari ad euro 35.741,92.

L'accertamento conseguiva al controllo di un credito Iva di euro 132.453,64, chiesto a rimborso dalla contribuente. Nel corso della valutazione contabile relativamente all'esistenza del credito emergeva che:

la società, costituita il 21 febbraio 2000, era messa in liquidazione volontaria, deliberata dalla società, in data 19 luglio 2000, e cessava la sua attività al 31/10/2001;

in soli quattro mesi di attività, si erano registrati acquisti di beni ammortizzabili per lire 566.308.000, ceduti in parte nell'anno 2000 per lire 51.903.000 e per il residuo nel 2001 per lire 5.950.000. Le cessioni avevano determinato minusvalenze, interamente dedotte nell'anno 2001, pari a lire 85.449.274, anno 2000, e lire 350.868.888 nel 2001. Nello specifico l'operazione di acquisto e di immediata cessione aveva interessato due complessi di beni da cui erano scaturite minusvalenze per lire 305.171.000 e per lire 44.280.000, entrambe dedotte nell'anno di imposta 2001.

L'esame dell'attività della contribuente portava a ritenere che le minusvalenze dedotte derivavano da una cessione operata a prezzo assolutamente irrisorio ed incongruo, in un arco di tempo brevissimo e con un valore del tutto lontano da quello normale previsto dall'art. 86 del T.U.LR., sia in riferimento all'utilizzo del bene, sia alla tipologia dello stesso. Conseguentemente il valore di cessione era rideterminato dall'Ufficio che accertava un maggior reddito imponibile ai fini Iva.

La contribuente nel ricorso eccepiva:

l'inammissibilità del metodo accertativo utilizzato per carenza dei presupposti. La società lamentava come l'Ufficio non avesse tenuto conto del fatto che all'atto del realizzo dei due beni oggetto dell'avviso di accertamento, la società si trovava in stato di liquidazione volontaria, circostanza assolutamente rilevante ai fini dell'utilizzo dei criteri di valutazione delle attività e delle passività e di determinazione del risultato;

il difetto di motivazione, in quanto l'Ufficio aveva fondato le rettifiche giustificandole implicitamente in base alla antieconomicità della scelta imprenditoriale;

il difetto del riscontro probatorio, le presunzioni dell'Ufficio, basate esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi di realizzo presunti dall'Ufficio e i ricavi realmente conseguiti dalla società, essendo soltanto semplici e quindi insufficienti per sostenere una qualsiasi rettifica tributaria, a fronte della contabilità "sistematica" tenuta con il metodo della partita doppia mai contestata dall'Ufficio.

L'Ufficio si costituiva nel grado, osservando preliminarmente che la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza depositata il 14 gennaio 2009, aveva respinto la richiesta di rimborso del credito Iva, avendo valutato le cessioni dei beni, da cui derivava il credito stesso, come incongrue nella valutazione del prezzo; nel merito, ribadiva la legittimità infondatezza dell'avviso, basato su una valutazione antieconomica, trattandosi di operazioni che risultavano elusive e contrarie al principio del normale valore.

La Commissione adita accoglieva il ricorso a spese compensate.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo e rituale appello l'Ufficio.

La contribuente non si è costituita.

Assegnata a questa Commissione Tributaria Regionale, la controversia, su richiesta dell'appellante, è stata trattata in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo l'appellante censura la decisione dei primi giudici, con l'eccepire la nullità della sentenza per la violazione e/o la falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, di cui all'articolo 112 c.p.c.. Secondo l'appellante, i giudici hanno basato il proprio convincimento su circostanze non rilevate ed eccepite dalle parti nei rispettivi atti difensivi, avendo motivato la propria decisione ritenendo le operazioni compiute valutabili esclusivamente ai fini Irpeg e non ai fini Iva: "occorre considerare che ai fini Iva non è possibile parlare di "valore normale" di un bene, perché il presupposto è l'effettivo corrispettivo della transazione, non il suo valore". In realtà l'eccezione sulla non applicazione ai fini IVA del valore normale non risulta essere mai stata sollevata dalla società ricorrente.

Con un secondo motivo l'Ufficio eccepisce il difetto di motivazione della sentenza, in quanto non sufficientemente argomentata, contraddittoria e carente dei passaggi logico giuridici necessari a supportare la decisione. Si legge infatti in motivazione: "Le operazioni cui si è riferito l'Ufficio non mancano di ingenerare rilevanti perplessità per il loro esito economico (sistema editoriale acquistato 5 giorni prima della messa in liquidazione per lire 341 milioni oltre Iva dal socio della ricorrente e rivenduto a lire 1 milione neppure un anno dopo; centralino acquistato per lire 85 milioni oltre Iva e successivamente rivenduto neppure sei mesi dopo al prezzo complessivo di lire 9.250.000)"; "occorre considerare che ai fini Iva non è possibile parlare di "valore normale" di un bene, perché il presupposto è l'effettivo corrispettivo della transazione, non il suo valore".

Si tratta, secondo l'Ufficio, di motivazione complessivamente illogica e mancante di un nesso consequenziale tra quanto eccepito dalle parti e quanto deciso.

La sentenza inoltre non conterrebbe alcuna pronuncia relativamente all'unico thema decidendum sollevato dalle parti, relativo alla legittimità del metodo accertativo utilizzato dall'Ufficio.

I motivi sono fondati.

In effetti, il ricorso introduttivo non contesta l'inapplicabilità all'IVA del valore normale (né l'argomento è stato introdotto dall'Ufficio), bensì l'incidenza sulla valutazione effettuata dall'Ufficio dello stato di liquidazione volontaria in cui versava la società; come pure, non logicamente consequenziale si presenta la motivazione, che partendo dal rilievo delle rilevanti perplessità in ordine all'esito economico delle operazioni poste in essere dalla società, conclude poi per la loro correttezza sotto il profilo IVA, in quanto in definitiva la transazione è contabilmente ineccepibile e non sussiste la prova di un'evasione o di un'elusione fiscale.

Con un terzo motivo, di merito, l'Ufficio ribadisce la piena legittimità dell'accertamento, fondato sulla assoluta antieconomicità delle operazioni, cui è conseguito il calcolo del prezzo di cessione, per quanto riguarda il sistema editoriale Atex, sulla base del valore indicato dalla ricorrente nel libro cespiti come acquisto pari a lire 306.171.000, e, per quanto riguarda l'impianto di telecomunicazione e fonia, attraverso il decremento di utilità che il bene ceduto aveva subito nei mesi di utilizzazione, sulla base della tabella dei coefficienti di ammortamento relativi ai beni afferenti al settore editoriale.

Il motivo merita accoglimento.

Deve essere intanto premesso che, come osservato dalla S.C., nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, liceità che non può fondarsi sulla sola regolarità della documentazione cartacea (Cass., sent. 11599 del 2007). Orbene, nel caso in esame le argomentazioni sviluppate dalla contribuente (interesse dei soci alla monetizzazione, nel minor tempo possibile dallo scioglimento volontario, del loro investimento al fine di tutelare e salvaguardare gli interessi dei creditori) non sono assolutamente idonee a giustificare i valori esposti, solo che si consideri, a parte la sospetta brevissima durata dell'attività imprenditoriale, l'elevato valore intrinseco dei beni costituenti il sistema editoriale ATEX (20 PC client, 2 PC client layout, 3 server, 10 licenze Word, 2 licenze per press, 26 licenze server, 2 licenze Adobe Acrobat, 1 software Atex Prestige) e quello dei centralini telefonici.

Si impone pertanto, in riforma della decisione impugnata, la declaratoria della validità dell'avviso di accertamento.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in € 1.837,22, comprensive di rimborso spese, di cui 1276,69 per onorari.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la validità dell'avviso di accertamento n. R1R06GG00824. Condanna l'appellata al rimborso delle spese in favore dell'Ufficio, liquidate in € 1.837,22, comprensive di rimborso spese, di cui 1276,69 per onorari.